

N. 158/14 R.G. Trib.

N.1078 /13 R.G.N.R.

N. 15246/14 Reg. SentDepositato in data. 6-11-14 *JK*

Irrevocabile il

N. Reg. Esec.

N. Campione penale

Redatta scheda il.....



TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE PENALE

SENTENZA
 (Artt. 544 e segg. c.p.p.)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Carlo Bardari all'udienza del 6/11/2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di:

1) nato a il -libero assente-

IMPUTATO

V. Allegata imputazione

Conclusioni

Il P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste;

La Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto;

IMPUTATO

Del reato p. e p. dalla lettera b) dell'art. 44 del D.P.R. n° 380/01, perché, in qualità di conduttore e
committente delle opere abusive, in assenza di permesso di costruire, in Napoli alla
proseguiva nelle opere presso un soppalco abusivo di circa mq. 30 di un locale di
proprietà di _____ e realizzava un piccolo ambiente adibito a WC.
Accertato in Napoli; _____ in data 19/10/2012.



MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto di citazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione formulata dal PM e trascritta in epigrafe.

All'udienza del 13.2.14, accertata la regolare costituzione delle parti (imputato libero presente), dopo le formalità di apertura del dibattimento e la revoca del decreto penale di condanna opposto, si ammettevano tutte le prove richieste dalle parti e si rinviava per l'assenza dei testi. All'udienza del 20.3.14 il processo veniva rinviato per l'adesione del difensore all'astensione indetta dalle Camere Penali, allo stesso modo si procedeva all'udienza dell'8.5.14 per l'assenza dei testi, in tale occasione la difesa prestava, comunque, il consenso all'utilizzabilità, al fine di decidere, dell'annotazione di servizio redatta da [redacted] e [redacted]. L'istruttoria proseguiva all'udienza del 12.6.14 con l'escussione di [redacted] e [redacted], quindi, dopo un rinvio disposto all'udienza del 18.9.14 per l'assenza dei testi, all'odierna udienza, revocati i testi del P.m. essendosi ritenuta superflua la loro escussione, si dichiarava chiusa l'istruttoria ed utilizzabili tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, infine, il P.M. e la difesa concludevano come da verbale e questo Giudice pronunciava il dispositivo e la contestuale motivazione mediante lettura in pubblica udienza.

L'istruttoria dibattimentale non consente di addivenire alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputato non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla commissione del fatto.

L'odierna vicenda processuale va ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese da [redacted] e [redacted], in ordine alla cui attendibilità non possono nutrirsi dubbi visto il tenore chiaro, preciso, logicamente coerente e sostanzialmente conforme delle stesse, inoltre il [redacted] ed il [redacted] non risultano legati da alcun rapporto con il [redacted] in grado di influenzare le loro deposizioni. Ancora a fondamento della decisione deve porsi la documentazione relativa alla D.i.a. presentata dal [redacted] con riferimento all'immobile di rilievo per il presente giudizio, la richiesta di condono edilizio

proposta da [redacted], l'annotazione di servizio redatta dagli agenti di polizia municipale [redacted] e [redacted].

Orbene in virtù delle prove prima richiamate risulta che [redacted], in qualità di gestore della farmacia sita in Napoli alla via [redacted] e conduttore dei locali ove era ubicato l'esercizio commerciale, presentava, in data 30.9.12, una denuncia di inizio attività per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'interno dell'immobile, in particolare le opere consistevano nella diversa distribuzione degli spazi interni del piano terra con la realizzazione di tre vani (bagno, antibagno ed altro locale da adibire ad uso interno), unitamente ai predetti interventi venivano realizzati nuovi impianti tecnologici con tinteggiatura dei locali. Il soppalco presente nell'immobile, invece non era oggetto di lavori come specificato nella relazione asseverata allegata alla D.i.a. e precisato dal geometra [redacted] che aveva seguito l'esecuzione delle opere. Il predetto soppalco, tra l'altro, era stato realizzato abusivamente nel 1991 dal precedente proprietario dell'immobile ed era poi stato oggetto di richiesta di condono presentata da [redacted] [redacted], con riferimento a quest'ultima non era ancora stato emesso il permesso di costruire in sanatoria. Sul soppalco era presente un bagno avente le caratteristiche raffigurate nella fotografia n.10 allegata alla documentazione presentata con la D.i.a., tale locale era stato realizzato negli anni novanta dai precedenti proprietari dell'immobile e non era stato oggetto di ulteriori lavori da parte dell'imputato (in tal senso v. le dichiarazioni del [redacted] e del [redacted]).

Quanto sino ad ora illustrato non consente di addivenire alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, invero, secondo la Pubblica Accusa il prevenuto avrebbe realizzato sul preesistente soppalco abusivo un "piccolo ambiente adibito a Wc", tale circostanza era stata desunta dagli agenti della polizia municipale a seguito del sopralluogo e dell'analisi della documentazione presentata dal [redacted] con la D.i.a.. Le conclusioni cui è giunta la P.g., poi, recepite dalla Pubblica Accusa, non possono essere condivise ed invero i vigili non hanno dato atto nel verbale di sopralluogo di lavori in atto sul soppalco, la realizzazione del Wc dovrebbe desumersi dai "grafici a corredo della comunicazione di inizio lavori". L'esame della predetta documentazione non consente di confermare le conclusioni della polizia municipale ed invero sia nei grafici che nella relazione asseverata a corredo degli

stessi viene precisato che il soppalco non era oggetto di lavori che interessavano soltanto il piano terra in cui veniva realizzato un locale adibito a Wc. Ancora le fotografie allegate alla D.i.a. evidenziano la preesistenza del locale Wc sul soppalco rispetto all'inizio dei lavori e tale circostanza è stata confermata anche dai testi ~~patrone~~ e ~~terzi~~ che avevano avuto la disponibilità dell'immobile a partire dagli anni novanta ed hanno ribadito la preesistenza del locale bagno posto sul soppalco rispetto all'inizio della gestione dell'immobile da parte del prevenuto.

In definitiva l'imputato deve essere assolto dal reato ad esso ascritto per non aver commesso il fatto, non avendo egli posto in essere i lavori abusivi indicati in contestazione che erano invece stati già ultimati (da numerosi anni)allorquando l'imputato aveva ricevuto la materiale disponibilità dell'immobile adibito a farmacia.

P. Q. M.

Letto l'art 530 c.p.p.

Assolve ~~l'imputato~~ dal reato ad esso ascritto per non aver commesso il fatto.

Napoli, 6.11.14

Il Giudice Monocratico

Dott. Carlo Bardari



Registato il 6-11-14

IL CANCELLIERE

⁸³

Giuseppe Ceccardi

**TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE PENALE**